



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento sui procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 1163 del 21 marzo 1995

Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 73 del 17 novembre 1995

ART. 1
Ambito di efficacia del Regolamento

1. I procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 2
Iniziativa ad istanza di parte

1. Il dipendente che abbia contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o lesione, presentare domanda scritta all'Amministrazione, indicando specificatamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso, e ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica. Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento che reputi utile.

2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, il dipendente che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una categoria di cui alle tab. A e B annesse al D.P.R. 30.12.1981 n. 834 richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.10.1957, n. 3 se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere proposta anche dagli eredi del dipendente o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.

ART. 3
Iniziativa d'ufficio

1. Nel caso in cui all'art. 2, l'Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie modifiche e dette infermità o lesioni siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

ART. 4
Istruttoria

1. L'Amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la concessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze relative all'infermità o lesione.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o dall'apertura del procedimento d'ufficio, tutta la documentazione raccolta viene trasmessa alla Commissione medico-ospedaliera per i dipendenti civili dello Stato presso l'Ospedale Militare di Medicina Legale di Roma, cui è demandato ex lege il giudizio medico-legale.

ART. 5 **Accertamenti sanitari**

1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta dall'impiegato viene accertata dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4, composta in conformità all'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 349 del 20.04.1994.

2. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione predisposta dall'Amministrazione corredata della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4, redige processo verbale dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrità fisica, risultino:

- A. gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al comma 1;
- B. elementi circa la tempestività dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 03.05.1957, ovvero dell'art. 3 della Legge n. 416 del 11.06.1926 e sulla data di stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
- C. il voto consultivo espresso dal medico specialista.

ART. 6 **(Abrogato)**

ART. 7 **Provvedimento dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione si pronuncia, con determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera.

ART. 8 **Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie**

1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione dell'equo indennizzo, il settore Personale, nel termine di 30 giorni, trasmette il provvedimento di cui all'art. 7 al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonché tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della domanda.

2. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie valuta se l'infermità o la lesione siano dipendenti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge.

3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla determinazione formulata dal Settore Personale, ne sono specificati i motivi.

4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti all'Amministrazione.

5. Il parere non è vincolante ai fini della decisione finale. L'Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discordarsene.

ART. 9

Concessione dell'equo indennizzo

1. L'equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità o lesione contratta in servizio e per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 834 del 30.12.1981 ed eventualmente, nel caso di complesso di più infermità, alla tabella F1 annessa al D.P.R. n. 915 del 23.12.1978.

2. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad una di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da parkinsonismo.

3. Agli effetti di quanto previsto al comma precedente, il dipendente sarà sottoposto a nuova visita medico-legale al solo fine di determinare l'eventuale iscrizione della menomazione dell'integrità fisica ad una delle categorie di cui al comma 1.

ART. 10

Modalità per il calcolo dell'equo indennizzo

1. L'equo indennizzo viene calcolato secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento se il dipendente ha superato i 50 anni di età, e del 50 per cento se ha superato i 60 anni di età.

3. Agli effetti del comma precedente, l'età alla quale devesi far riferimento è quella che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso. Ove questo non sia riferibile a data certa, si avrà riguardo all'età che il dipendente aveva alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio.

ART. 11
Termine finale

1. L'Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento d'ufficio.

2. L'Amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo con provvedimento espresso debitamente motivato da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in ogni caso entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda.

3. A norma del Decreto Legislativo 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del provvedimento finale al Dirigente di Servizio del Settore Personale (vedi art. 13 del Consiglio Provinciale n. 49 del 16.10.1995).

ART. 12
Aggravamento della menomazione – Riliquidazione dell'equo indennizzo

1. Nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato già concesso l'equo indennizzo, il dipendente può chiedere la revisione, per una sola volta, entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento relativo alla prima concessione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'interessato è sottoposto a nuovi accertamenti sanitari secondo le modalità previste per la prima concessione dell'equo indennizzo, al fine di determinare l'entità dell'aggravamento.

3. Qualora risulti che la menomazione dell'integrità fisica rientri in una categoria superiore rispetto a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, si procede alla nuova liquidazione detraendo l'importo già concesso.

ART. 13
Dolo o colpa grave

1. Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta con dolo o colpa grave.

ART. 14
Annullamento dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo potrà essere annullato con conseguente recupero della somma liquidata, ove venga accertato che detta concessione si basò su falsi presupposti.

ART. 15
Cumulo di equo indennizzo e pensione privilegiata

1. Nel caso in cui il dipendente consegua, per la stessa causa, pensione di privilegio, la metà dell'ammontare dell'equo indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa. Sarà inoltre, dedotto quanto eventualmente percepito per lo stesso titolo dal dipendente o dagli eredi in virtù di assicurazioni a carico dello stato o di altre pubbliche amministrazioni.

2. Il recupero di cui sopra non si applica agli aventi causa dal dipendente deceduto per causa di servizio.

ART. 16
Definitivi giudizi del C.M.O.

1. A norma dell'art. 5 bis della legge 20.11.1987 n. 452 i giudizi collegiali adottati dalle Commissioni Mediche Ospedaliere sono da considerarsi definitivi ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in sede di liquidazione dell'equo indennizzo.

ART. 17
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.